

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3380 del 12/06/2025
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 - DM n. 127/2024 - DM n. 69/2018 - LR n. 13/2015 - CONSAR SOC. COOP. CONS. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VICOLI n. 93, MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA n. DET-AMB-2021-2229 DEL 06/05/2021 E SMI, PER L'IMPIANTO DI RECUPERO (R13-R5) DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI RAVENNA VIA BARTOLOTTI n. 10/D, LOC. PIANGIPANE
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3515 del 12/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dodici GIUGNO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 – DM n. 127/2024 - DM n. 69/2018 - LR n. 13/2015 – **CON SAR SOC. COOP. CONS. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VICOLI n. 93, MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA n. DET-AMB-2021-2229 DEL 06/05/2021 E SMI**, PER L'IMPIANTO DI RECUPERO (R13-R5) DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI RAVENNA VIA BARTOLOTTI n. 10/D, LOC. PIANGIPANE

## LA DIRIGENTE

PREMESSO che per l'impianto di recupero (R13-R5) di rifiuti inerti non pericolosi in oggetto, **Consar Soc. Coop. Cons.** (CF./PIVA: 00175490390) con sede legale in Comune di Ravenna, via Vicoli n. 93 e impianto in Comune di Ravenna, via Bartolotte n. 10/D - Località Piangipane, risulta titolare di Autorizzazione Unica (AU) rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, da ARPAE SAC di Ravenna con determina dirigenziale n. DET-AMB-2021-2229 del 06/05/2021 e smi, con scadenza al 06/05/2031, per l'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di dilavamento contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA l'istanza presentata in data 26/02/2024 (ns. PG/2024/37327), con cui la società Consar Soc. Coop. Cons. chiedeva, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la modifica sostanziale dell'AU n. DET-AMB-2021-2229 del 06/05/2021 e smi sopracitata, dichiarando che rispetto allo scarico in pubblica fognatura di acque di dilavamento, nulla muta rispetto allo stato autorizzato;

DATO ATTO che Consar soc. coop. cons. otteneva, per la modifica sostanziale dell'impianto di recupero di rifiuti in oggetto, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), di esclusione dell'ulteriore procedura di VIA, adottato dalla Regione Emilia Romagna con determinazione dirigenziale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 24181 del 15/11/2023;

ATTESA l'ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) adottato dalla Regione Emilia Romagna con determinazione dirigenziale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 24181 del 15/11/2023;

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I in materia di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

CONSIDERATO che allo stato degli atti a disposizione, il progetto definitivo allegato all'istanza di modifica sostanziale dell'AU prevede:

- l'incremento della quantità massima di rifiuti inerti da destinare a recupero (R5) fino a 230.000 t/anno;
- la qualificazione dell'operazione di messa in riserva (R13) quale operazione di gestione dei rifiuti, funzionale e strettamente connessa con il trattamento finalizzato al recupero (R5) nell'impianto stesso;
- la possibilità di utilizzo contemporaneo di due frantoi, qualora necessario, aventi le seguenti caratteristiche:
  - frantoio marca REV - modello GCR 100 con potenzialità di circa 800 t/giorno funzionante per massimi 250 giorni/anno per 8 ore/giorno;
  - frantoio marca REV - modello GCV 75, o similare, con potenzialità di circa 450 t/giorno, funzionante per un massimo di 100 giorni/anno per 8 ore/giorno;
- rispetto all'attività già autorizzata, non sono previste modifiche di carattere edilizio/urbanistico;

VISTI altresì:

- il *Decreto Ministeriale* 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 - ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";
- il *Decreto Ministeriale* 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

CONSIDERATO che:

- l'istanza di modifica sostanziale dell'AU n. DET-AMB-2021-2229 del 06/05/2021 e smi si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 26/02/2024, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con apposita comunicazione ns. PG/2024/64038;
- veniva indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
  - si insediava svolgendo una prima seduta in modalità sincrona e telematica in data 23/05/2024 (convocata con nota ns. PG/2024/64038 contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento), da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori, richiesti al gestore in data 11/06/2024 con nota ns. PG/2024/108028, con interruzione dei termini del procedimento;
  - in ragione della complessità della documentazione da presentare, in data 02/07/2024 veniva richiesta dal gestore una proroga temporale (60 giorni) del termine inizialmente fissato per la presentazione delle integrazioni (ns. PG/2024/121172), concessa da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2024/125834; il termine per la presentazione delle integrazioni veniva pertanto ridefinito al 09/09/2024;
  - il gestore presentava la documentazione integrativa richiesta in data 09/09/2024 (ns. PG/2024/162644), ma con successiva comunicazione del 17/09/2024 (ns. PG/2024/166869) chiedeva di non prendere in considerazione quanto inviato, chiedendo la possibilità di un'ulteriore proroga temporale, al fine di inviare la documentazione attestante l'adeguamento dell'impianto al DM n. 127/2024, pubblicato in gazzetta ufficiale in data 11/09/2024. L'ulteriore proroga temporale fino al 24/10/2024 veniva concessa da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2024/172502, restando interrotti i termini del procedimento;
  - a seguito della presentazione da parte del gestore in data 24/10/2024 della documentazione integrativa di adeguamento al D.M. n. 127/2024 (ns. PG/2024/192187), con riavvio dei termini del procedimento, in data 20/01/2025 si teneva in modalità sincrona e telematica la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi convocata con nota ns. PG/2024/227308 del 13/12/2024 che terminava i propri lavori con l'unanime consenso alla modifica sostanziale dell'AU n. DET-AMB-2021-2229 del 06/05/2021, a meno di chiarimenti documentali, forniti dal proponente in data 30/01/2025 (ns. PG/2025/18387);

- l'impianto non risulta assoggettato alla normativa in materia di prevenzione incendi (DPR n. 151/2011 e smi), come da dichiarazione del gestore acquisita con ns. PG/2024/37327;
- al fine di assumere la decisione finale, nell'ambito dei lavori dell'apposita Conferenza dei Servizi venivano acquisiti i seguenti pareri positivi:
  - parere favorevole condizionato di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) espresso dalla Provincia di Ravenna - Servizio Programmazione Territoriale (ns. PG/2024/68152);
  - parere favorevole espresso dalla Provincia di Ravenna - Settore viabilità, sull'ottemperanza della prescrizione ambientale di competenza provinciale, contenuta nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) adottato dalla Regione Emilia Romagna con determinazione dirigenziale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 24181 del 15/11/2023 (ns. PG/2025/93784);
  - parere favorevole espresso in sede di Conferenza dei Servizi dal rappresentante del Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica sotto il profilo igienico-sanitario;
  - parere favorevole, espresso dal Comune di Ravenna:
    - sulla matrice scarichi e impatto acustico (ns. PG/2024/93320);
    - sull'ottemperanza della prescrizione ambientale di competenza comunale, contenuta nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) adottato dalla Regione Emilia Romagna con determinazione dirigenziale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 24181 del 15/11/2023 (ns. PG/2025/6517)
  - parere favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna (ns. PG/2024/96438) dal punto di vista idraulico;

nonchè la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice rifiuti (ns. PG/2025/17099 del 28/01/2025) ed emissioni in atmosfera (ns. PG/2024/219452), a riscontro delle richieste di supporto tecnico avanzate da ARPAE SAC di Ravenna con note ns. PG/2024/65066 del 08/04/2024 e ns. PG/2024/94023 del 21/05/2024;

- risultano pertanto acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- risulta verificato il pagamento delle spese istruttorie necessarie al rinnovo con modifiche dell'AU, secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni ai ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019;
- per l'impianto in oggetto, Consar Soc. Coop. Cons. risulta in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 (certificato n. 12660) con scadenza al 26/04/2027;
- rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 e smi, è stato accertato che è tuttora in istruttoria il procedimento di rinnovo dell'iscrizione di Consar Soc. Coop. Cons. nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura di Ravenna. Il presente atto di AU è soggetto a condizione risolutiva in quanto, in caso di emissione di comunicazione antimafia interdittiva, si procederà alla REVOCA immediata dell'AU con ogni altra conseguenza di legge;

DATO ATTO che, in ottemperanza alle condizioni e prescrizioni specifiche per i rifiuti stabilite nell'AU, il gestore provvedeva a trasmettere in data 13/07/2023 la relazione tecnica riassuntiva a riscontro del raggiungimento degli obiettivi prefissati nella "Procedura per la gestione del traffico" (Ed. 1 rev. 0 del 24/11/2021) (ns. PG/2023/122247);

RITENUTO pertanto di procedere alla modifica sostanziale dell'AU n. DET-AMB-2021-2229 del 06/05/2021 e smi per l'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti nell'impianto in oggetto è rideterminata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 con la riduzione di cui alla Legge n. 1/2011, sulla base dei dati aggiornati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti e precisamente:

- potenzialità annua di recupero (R5) dell'impianto = 230.000 t/anno di rifiuti non pericolosi
- calcolo importo garanzia finanziaria:  $230.000 \text{ t} \times 12,00 \frac{\text{€}}{\text{t}} = \text{€ } 2.760.000,00$
- Importo totale garanzia finanziaria = € 2.760.000,00 → (-40%) = **€ 1.656.000,00**

nella considerazione che:

- l'impianto oggetto della presente AU risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 per cui, ai sensi della Legge n. 1/2011 e della DGR n. 1991/2003, l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto nella misura del 40%;
- la messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso non costituisce operazione autonoma di stoccaggio dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il trattamento finalizzato al recupero di materia (R5) nell'impianto stesso.

La modifica introdotta riguardante l'incremento della potenzialità annua di recupero (R5) dell'impianto non potrà essere attuata fino alla comunicazione da parte di ARPAE SAC di Ravenna di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria adeguata in termini di ammontare;

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale interruzione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Dirigente in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Stefano Beniamino Tommasone, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

#### DISPONE

1. Di **MODIFICARE l'Autorizzazione Unica (AU)** rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2229 del 06/05/2021 e smi, alla Società **Consar Soc. Coop. Cons.** (CF./PIVA: 00175490390) con sede legale in Comune di Ravenna, via Vicoli n. 93, per l'impianto di **recupero (R13-R5) di rifiuti inerti non pericolosi**, sito in Comune di Ravenna, via Bartolotte n. 10/D - località Piangipane, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di dilavamento contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

come di seguito indicato:

- 1.a. L'**Allegato A** al presente provvedimento aggiorna e sostituisce le condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi, stabilite nell'AU di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2229 del 06/05/2021 e smi;

- 1.b. L'**Allegato B** al presente provvedimento aggiorna e sostituisce le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni diffuse in atmosfera stabilite nell'AU di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2229 del 06/05/2021 e smi;
2. Di confermare tutte le restanti condizioni e prescrizioni stabilite nell'AU di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-2229 del 06/05/2021 e smi;
3. **Di mantenere inalterata la validità dell'AU fissata al 06/05/2031.** Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**. Fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata;
4. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti nell'impianto, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) ovvero adeguare tramite appendice, la dovuta garanzia finanziaria secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a **€ 1.656.000,00** e durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e smi;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e smi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1991/2003);
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla DGR n. 1991/2003).

La compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere entrambe allegate all'originale della polizza o dell'appendice alla polizza.

Presso l'impianto, unitamente alla presente AU, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le operazioni di gestione dei rifiuti possono essere proseguite nell'impianto in oggetto alle condizioni indicate nell'AU come modificata con il presente atto, fatto salvo che l'efficacia della modifica introdotta riguardante l'incremento del quantitativo di rifiuti da destinare a recupero (R5) di rifiuti non pericolosi è sospesa fino alla comunicazione da parte di ARPAE SAC di Ravenna di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria adeguata.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE SAC di Ravenna in data precedente alla scadenza dell'AU, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

5. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
6. Di trasmettere - con successiva comunicazione, la presente autorizzazione al soggetto richiedente, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo e agli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est  
Dott.ssa Tamara Mordenti

**GESTIONE RIFIUTI**

L'esercizio dell'impianto di recupero (R13-R5) di rifiuti inerti non pericolosi oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
2. L'impianto è dotato di apposita area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore e alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti con adeguato sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso.  
I rifiuti in ingresso identificati da voci "specchio" e classificati come non pericolosi possono essere accettati in impianto solo previa verifica della "non pericolosità" (anche attraverso analisi chimiche se necessario).  
In caso di riscontro di anomalie in fase di accettazione, il carico viene respinto e restituito al produttore/detentore, esplicitando le motivazioni nel formulario di identificazione del rifiuto di cui il gestore dell'impianto trattiene la copia di propria competenza, in qualità di destinatario, come prova dell'avvenuto respingimento.
3. Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici.
4. Le aree utilizzate per lo stoccaggio (R13) dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio.  
Le aree dedicate alle operazioni di stoccaggio (R13) dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti devono inoltre essere fisicamente separate dalle aree individuate per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.
5. I rifiuti non pericolosi per cui è ammessa la **messa in riserva (R13)** per il successivo **recupero (R5)** in impianto sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 010407
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramiche
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903

Per una **capacità massima istantanea di stoccaggio (R13)** fissata complessivamente pari a **50.000 tonnellate**,

La messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso non costituisce operazione autonoma di gestione dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il trattamento finalizzato al recupero (R5) nell'impianto stesso.

6. Tutti i rifiuti in ingresso su cui viene operata la messa in riserva (**R13**) non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **6 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
7. Le procedure di omologa e convalida tecnica per i rifiuti ammessi a recupero (R5) in ingresso all'impianto, sono quelle indicate al punto 4.1 del manuale di gestione ed. 2.
8. Il rifiuto di cui al codice EER 170504 in ingresso all'impianto deve essere mantenuto in cumuli distinti a seconda delle risultanze analitiche indicate nella procedura di omologa, relativamente alla colonna 3 o 4 della tabella 2 dell'allegato 1 al DM 127/2024.
9. Sono ammesse operazioni di **recupero di materia R5** finalizzate all'ottenimento di **aggregati riciclati** per cui, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) avviene esclusivamente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento adottato con DM n. 127/2024.
10. Sono altresì ammesse operazioni di **recupero di materia R5** finalizzate all'ottenimento di **granulato di conglomerato bituminoso** per cui, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) avviene esclusivamente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento adottato con DM n. 69/2018.

La tipologia di rifiuti ammessi al **recupero (R5)** al fine della produzione di granulato di conglomerato bituminoso, è costituita esclusivamente dal rifiuto avente codice EER 170302, proveniente da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso o dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.

11. Il quantitativo massimo annuo di rifiuti ammesso complessivamente alle operazioni di recupero R5 nell'impianto è fissato a **230.000 tonnellate/anno**.
12. Per le operazioni di frantumazione dei rifiuti inerti possono essere utilizzati due frantoi in contemporanea aventi le seguenti caratteristiche:
  - a. frantoio marca REV - modello GCR 100 con potenzialità di circa 800 t/giorno funzionante per massimi 250 giorni/anno per 8 ore giorno;
  - b. frantoio marca REV - modello GCV 75, o similare, con potenzialità di circa 450 t/giorno, funzionante per un massimo di 100 giorni/anno per 8 ore giorno.
13. I lotti di aggregato recuperato da sottoporre a verifica di conformità per la cessazione di qualifica di rifiuto dovranno avere una dimensione massima di 3.000 m<sup>3</sup>.
14. Ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto, i lotti di aggregato recuperato dovranno essere sottoposti al rispetto dei parametri indicati in tabella 2 dell'allegato 1 al DM 127/2024 a seconda della destinazione d'uso, del test di cessione di cui alla tabella 3 dell'allegato 1 al DM 127/2024 e delle norme tecniche elencate in tabella 5 dell'allegato 2 al DM 127/2024, previo campionamento da effettuarsi in conformità alla norma UNI 10802;
15. Per la cessazione di qualifica di rifiuto dei lotti di granulato di conglomerato bituminoso, questi dovranno essere sottoposti alle verifiche di cui al punto b.2 dell'allegato 1 al DM 69/2018, previo campionamento da effettuarsi in conformità alla norma UNI 10802.
16. Il gestore è tenuto a conservare un campione del lotto EoW per un anno dalla data di invio della dichiarazione di conformità (art. 5 comma 4 del DM 127/2024), ovvero per 5 anni nel caso di un lotto di granulato di conglomerato bituminoso (art. 4 comma 3 del DM 69/2018).
17. La dichiarazione di conformità, attestante la cessazione di qualifica del rifiuto del lotto EoW prodotto e redatta secondo il modello di cui all'allegato 3 al DM 127/2024 o all'allegato 2 al DM 69/2018 per il granulato di conglomerato bituminoso, dovrà essere trasmessa ad ARPAE - Servizio Territoriale di Ravenna al termine del processo produttivo di ciascun lotto;
18. Nel caso di accertata non conformità, il rifiuto potrà essere sottoposto ad un nuovo processo di lavorazione, tranne nel caso di non conformità al test di cessione; ovvero il rifiuto dovrà essere avviato a recupero/smaltimento presso altro impianto autorizzato.
19. Il Manuale di gestione (nell'edizione 2 revisione 3 del 26/09/2024) deve essere mantenuto presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo. In tale manuale vengono esplicitate le modalità gestionali e operative adottate per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti svolte nell'impianto.  
Ogni aggiornamento del Manuale di gestione in uso costituisce modifica da comunicare ovvero richiedere ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

20. Per il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in impianto, il gestore deve individuare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo), da esplicitare nel registro di carico/scarico dell'anno in corso.

Le aree di deposito temporaneo devono essere opportunamente perimetrate e individuate in sito mediante apposizione di cartellonistica e segnaletica, con indicazione della tipologia dei rifiuti depositati (codice EER). Tali depositi devono essere nettamente separati fisicamente da altri stoccaggi di rifiuti.

I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con idonea etichettatura, con la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico, indicante il rifiuto in deposito temporaneo (codice EER, caratteristiche di pericolo HP nel caso di rifiuti pericolosi) e il relativo regime amministrativo di detenzione.

I recipienti mobili per il deposito temporaneo dei rifiuti devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione.

I recipienti mobili, compresi i bacini di contenimento, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza, anche meccanica, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere depositati in modo da non interagire tra di loro.

21. La classificazione e la gestione dei rifiuti prodotti nell'impianto deve avvenire secondo quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, anche attraverso l'utilizzo di determinazioni di carattere analitico.
22. Il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti. Deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di stoccaggio (R13) e recupero (R5) presso l'impianto, nonché dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività autorizzate.
23. Durante le operazioni di stoccaggio, carico/scarico, movimentazione e trattamento dei rifiuti deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché ogni inconveniente igienico-ambientale dovuto a cattivi odori o rumori.
24. In caso di sversamenti accidentali, deve essere immediatamente eseguita la pulizia delle superfici interessate, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi.
25. La planimetria dell'impianto riportante le aree di messa in riserva R13 dei rifiuti suddivisi per codice EER, le aree di lavorazione R5 e le aree di deposito dei lotti di aggregato riciclato è allegata al presente atto e ne costituisce parte integrante.
26. A chiusura dell'impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.



# BIAGIOTTI ARCHITETTI ASSOCIATI

Viale della Lirica 61 - 48124 Ravenna p.iva 02409870397  
tel 0544-400031 fax:0544-270933 e-mail studio@biagiottiasociati.com  
sito: www.biagiottiasociati.com

## PROGETTO

DEPOSITO MATERIALI INERTI CON SAR, ED IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI  
SITO IN LOCALITA' PIANGIPANE, VIA BARTOLOTTI, RAVENNA

## COMMITTENTE

CON SAR SOC. COOP. CONS.  
L.R. ROSETTI VENIERO

## PROGETTISTA

Arch. Biagiotti Dario


## TITOLO

PLANIMETRIA DEPOSITO MATERIALI INERTI

## TAVOLA N°

N° 1

N°REV	DATA	NOTE REVISIONE	SCALA
10	04.05.2022	NOTE EoW	1:1000
11	16.02.2024	NOTE EoW	
12	29.01.2025	170904 - 170302	



PLANIMETRIA SCALA:1:2000

## LEGENDA:

- (A)** INGRESSO AUTOMEZZI
- (B)** PESE
- (C)** UFFICI

AREA STOCCAGGIO RIFIUTI R13

AREA STOCCAGGIO EoW MQ 15.000


- 1** 4.000 MQ
- 2** 4.000 MQ
- 3** 2000 MQ
- 4** 5.000 MQ

AREA STOCCAGGIO INERTI DI CAVA 5.500 MQ

CASSONI SCARRABILI RIFIUTI FERROSI E DEL SOVVALLO (posizioni indicative)

AREA 5 Piccoli conferimenti < 100 mc

AREA 6 Piccoli conferimenti < 100 mc DM 69/18



**AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA**

1. Le operazioni di frantumazione, devono essere svolte utilizzando le migliori tecniche disponibili. In tal senso i frantoi, dotati di un sistema di nebulizzazione, devono essere comunque posizionati in area a quota ribassata rispetto al piano di campagna, al fine di evitare il diffondersi di polveri.
2. Le lavorazioni devono essere sospese in caso di malfunzionamento e/o avaria del sistema di nebulizzazione a bordo macchina.
3. Dovrà essere previsto, in tutte le aree di movimentazione, lavorazione, stoccaggio e scarico di rifiuti inerti, un sistema di bagnatura che deve essere attivato, in particolare, nella fase di scarico macerie e in particolari condizioni meteo (presenza di vento). Il gestore è altresì tenuto a limitare al minimo le altezze di caduta del materiale sia in fase di carico che di scarico.
4. I camion in uscita dall'area di lavorazione devono obbligatoriamente essere coperti e procedere al lavaggio/pulizia delle ruote, prima di immettersi su strada ad uso pubblico.
5. Il gestore deve inoltre mantenere in buono stato le alberature presenti e a sostituire le eventuali alberature mancanti, al fine di migliorare l'effetto frangivento e la capacità di contenere dispersioni di polveri in tutto il lato dello stabilimento che si affaccia sulla strada ad uso pubblico e su altre aree edificate.
6. L'altezza dei cumuli dovrà essere limitata all'altezza della barriera perimetrale e potrà essere elevata di concerto con lo sviluppo della barriera verde, fino al massimo previsto di 6 metri.
7. Il gestore è tenuto al rispetto di quanto previsto nella "*Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse*", parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione. Nella suddetta procedura vengono definite la cadenza, la durata e il numero degli interventi di bagnatura.
8. Tutti gli interventi attivi di contenimento della polverosità diffusa (bagnatura, spruzzatori, nebulizzatori, ecc.), così come la loro eventuale mancata attuazione (anomalie/avarie/meteo), devono essere oggetto di registrazione su apposito registro a disposizione degli organi di controllo.
9. L'anemometro installato, è dotato di un sistema di registrazione della velocità e della direzione del vento al fine di predisporre un data-base consultabile dagli organi di vigilanza preposti al controllo. Qualora i valori rilevati relativi alla velocità del vento superino i 6 m/s, le attività in situ di lavorazione dei rifiuti, quali frantumazione e vagliatura, dovranno essere sospese, mentre resteranno attive le attività di ingresso e uscita dei rifiuti/materiali (inerti/EoW). Deve essere, inoltre, prevista l'attivazione di sistemi di bagnatura nel caso in cui i valori di velocità del vento risultino compresi nell'intervallo 4-6 m/s.
10. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, una metodologia semplificata. La Ditta dovrà annotare su un apposito registro con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:
  - a. l'attivazione e la durata degli interventi di bagnatura, l'attivazione e la durata delle operazioni di pulizia dei piazzali e della viabilità interna;
  - b. i periodi di utilizzo dei frantoi.

## **Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse**

Al fine di contenere al massimo livello possibile l'emissione di polveri, generata dalle operazioni di movimentazione, lavorazione e accumulo di rifiuti e materiali inerti effettuate nel sito, devono essere osservate le modalità operative di seguito riportate.

Il posizionamento dell'impianto di frantumazione mobile, salvo necessità imprescindibili e saltuarie, deve essere mantenuto nell'area centrale del sito, il cui piano risulta ribassato rispetto alla quota di campagna circostante. Questo consente di contenere la dispersione di polveri nell'ambiente circostante, per l'ostacolo fisico rappresentato dal gradiente di quota; ulteriore ostacolo alla diffusione delle polveri è rappresentato dall'arginatura perimetrale, con presenza di essenze arboree, del sito stesso.

Durante l'utilizzo del frantoio mobile, deve sempre essere mantenuto in funzione l'impianto di abbattimento polveri, tramite gli appositi ugelli di nebulizzazione di acqua.

Durante tutto il periodo che va dalla primavera avanzata al primo autunno, durante le giornate particolarmente ventose e comunque quando, indipendentemente dal periodo stagionale, per il perdurare di periodi siccitosi lo si renda necessario, deve essere attivato per almeno mezz'ora al giorno il sistema di innaffiamento dei cumuli tramite irrigatori.

Parimenti durante tutto l'anno, ogni qualvolta si renda necessario date le condizioni meteo, con la cisterna su rimorchio in dotazione, si deve provvedere all'innaffiamento della viabilità interna dell'impianto fino al raccordo con la viabilità pubblica.

Inoltre poiché la strada pubblica è a fondo sterrato, è opportuno innaffiare il tratto prospiciente al sito.

Nel periodo compreso fra il 15 maggio ed il 15 settembre, deve essere messo in atto il seguente programma standard minimo di innaffiatura giornaliera:

- innaffiamento della viabilità all'apertura del mattino;
- innaffiamento della viabilità dopo la pausa pranzo;
- innaffiamento dei cumuli di materiali polverulenti per almeno un'ora al giorno.

Condizioni particolari ed eccezionali, eventualmente, richiederanno operazioni straordinarie, così come, in caso di pioggia, una o più delle fasi di innaffiamento saranno annullate.

Le sopradescritte operazioni di innaffiamento, sia programmate che straordinarie, andranno annotate su apposito foglio in formato excel, così come andrà annotata la eventuale sospensione causa pioggia di quelle programmate.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**